

COMUNE DI CALAMANDRANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.- IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.) della nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Ai fini di questo regolamento il termine "imposta municipale propria" o "IMU" dovrà intendersi riferito alla componente I.U.C. - IMU di cui all'art.1 commi 639 e ss della Legge 147/13.

Art.2 – Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.1 c. 707 della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1 deve essere prodotta all'Ufficio Tributi del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modello predisposto dall'Ente.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.1 c. 707 della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1 deve essere prodotta all'Ufficio Tributi del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modello predisposto dall'Ente

Art. 5 – Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; tale agevolazione è applicabile nel solo caso in cui la rendita catastale dell'immobile non ecceda il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1 deve essere prodotta all'Ufficio Tributi del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modello predisposto dall'Ente

Art. 6- Versamenti e rimborsi

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 10,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Non si procede al rimborso delle somme versate e non dovute per importi uguali o inferiori a 10,00 Euro.
4. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 10,00 Euro di cui al comma 2.

Art.7- Funzionario Responsabile IUC-IMU e sanzioni

1. Il funzionario IUC-IMU è nominato ai sensi e con i poteri di cui all'art.1 comma 692 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.
2. Ai fini IUC-IMU (vigente dal 01/01/2014) si applicano le disposizioni in materia sanzionatoria di cui all'art. 1 commi 695 e ss. Della L. 147/13 nonché le relative previsioni regolamentari contenute nel regolamento delle entrate comunali.

Art. 8 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014